Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1137**.
Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pag. 266

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1138**.
Nuove norme in materia di enfiteusi . . Pag. 267

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1139**.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci. Pag. 268

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1140**.
Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.
Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana . . Pag. 276

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimento di Spilamberto. Pag. 276

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.
Proroga del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema . . . . . Pag. 276

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.
Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Teramo . . . . Pag. 277

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 278

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 278

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 278

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 278

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 278

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 278

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 278

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 278

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 279

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 279

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Estensione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto al tipo di vino comune da pasto A III . . . . . Pag. 279

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica di Brisighella, con sede in Faenza . Pag. 279

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto . Pag. 279

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Santa Croce », con sede in Passo Corese di Fara Sabina. Pag. 279

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in amministrazione straordinaria . Pag. 279

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico Pag. 280

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica Pag. 280

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami a tre posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica Pag. 280

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « specialista per la registrazione ed il mixaggio di colonne sonore » specializzato Pag. 280

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fonditore » comune . Pag. 280

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1137.**

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonchè l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato.

I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione ».

Art. 2.

E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

a) collocamento in aspettativa per infermità temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;

b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di età, per permanente inidoneità fisica, nonchè a domanda dal servizio permanente o continuativo;

c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;

d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonchè delle indennità una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera *b*) e di decesso;

e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.

Sono, altresì, devolute alla competenza delle prefetture la nomina, ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed i provvedimenti relativi al trattamento economico dei medici predetti, sulla base del decreto adottato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro per la determinazione delle retribuzioni spettanti in relazione alla forza dei reparti e alle condizioni locali.

Art. 3.

Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.

Art. 4.

I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell'articolo 2, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti.

In deroga all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennità varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarità degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, secondo comma, della presente legge avranno efficacia a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6.

Agli adempimenti relativi alla attribuzione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della indennità di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati.

In caso di cessazione dal servizio per limite di età, la liquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avrà cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennità predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avrà cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi.

Negli altri casi, alla determinazione dell'indennità di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovrà provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennità predetta avverrà, a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalità, sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato.

Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo della indennità di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennità predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute.

Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1138**.

Nuove norme in materia di enfiteusi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.

Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.

Art. 4.

La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.

Art. 5.

Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non può essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1° luglio 1952, n. 701.

Art. 6.

Il canone di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto centrale di statistica, dal 1° gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968.

Art. 7.

La misura dei canoni così come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza

passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sarà applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni già scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.

Art. 10.

Sono abrogati l'articolo 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 971 del codice civile.

Le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell'articolo 972 del codice civile non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione.

Art. 11.

Ai fini dell'affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Tuttavia i giudizi di cui all'articolo 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.

Art. 12.

Le controversie relative alla determinazione della misura del canone in conformità dell'articolo 5, o per effetto dell'articolo 6 della presente legge, nonchè per la determinazione della decorrenza del nuovo canone ai sensi dell'articolo 7, così come per la rateizzazione di cui all'articolo 8, sono di competenza del pretore.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1139**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 30 giugno 1971.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione all'approvazione dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, accompagnato da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Il commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci (EAM), ovvero l'ufficio liquidazioni del tesoro, che dovesse proseguire la liquidazione, potranno, allo scopo di accelerare le operazioni, stipulare apposita convenzione con la organizzazione che, all'epoca, si troverà a gestire il servizio TIR ovvero con altro soggetto idoneo, perchè si accolli la garanzia per tutti i *carnets* garantiti o emessi sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413.

La convenzione, che sarà soggetta a registrazione gratuita, dovrà essere previamente autorizzata dai Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quello per il tesoro, e comporterà la liberazione della gestione commissariale per la liquidazione dell'EAM dalla garanzia di cui al comma precedente.

Art. 3.

Nel sesto comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, le parole: « riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti », sono sostituite dalle seguenti: « riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a carattere generale nella misura di un terzo di ciascuno di essi ».

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 4.

Nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, sono soppresse le parole: « , con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente. », ed è aggiunto il seguente periodo:

« Al personale destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è attribuito un assegno mensile pari alla differenza tra la quota, compresa nell'assegno personale, di cui al precedente comma, relativa ai premi di rendimento mediamente fruiti nel triennio 1965-1967 e l'assegno di cui all'articolo 4, primo comma, *sub* articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14. Il trattamento globale non potrà essere in ogni caso superiore a quello fruito dal personale di pari grado e qualifica appartenente alla stessa Direzione generale ».

Art. 5.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 413.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1140**.

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 1.

Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum*, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipate di uguale misura.

Art. 2.

Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del « non riscosso come riscosso ».

Art. 3.

La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 4.

Alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ».

Alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole « su ogni delega di rappresentanza », le altre « relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta » e, dopo le parole « su ogni delega o mandato di rappresentanza », le altre « relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta ».

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: « o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ».

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole « nonché al prelievo stabilito nel primo comma » sono sostituite con le seguenti « nonché al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma ».

Art. 5.

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;

b) al compimento del 70° anno di età purché abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

Art. 6.

L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

Art. 7.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o

il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 8.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accredidate sul conto individuale dell'iscritto.

Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 9.

La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520 mila annue.

Art. 10.

Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;

c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

Ove, nelle ipotesi previste dai punti *a*) e *b*), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

Art. 12.

I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purché presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonchè le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza alla età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età.

Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.

In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

Art. 13.

Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;

2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

Art. 14.

Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali *deficit* tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonchè le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

Le rimanenti somme sono così ripartite:

il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 15.

I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 16.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.

Art. 17.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

Art. 18.

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonchè i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

Art. 19.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

Art. 20.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;

b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 21.

Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.

Capo III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità *una tantum* a norma dell'articolo 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.

Art. 23.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: « 3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali ».

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

Colombo — Donat-Cattin — Reale

Visto, *il Guardasigilli:* Reale

TABELLA 1

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minorenne	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minorenne	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
65	0,09834	0,08135	0,08094	0,08076	0,08041	0,07976	0,09683	0,09669	0,09628	0,09550
66	0,10188	0,08428	0,08385	0,08366	0,08331	0,08263	0,10032	0,10017	0,09974	0,09893
67	0,10570	0,08743	0,08699	0,08679	0,08642	0,08572	0,10407	0,10392	0,10347	0,10264
68	0,10991	0,09092	0,09046	0,09025	0,08987	0,08914	0,10822	0,10806	0,10760	0,10673
69	0,11460	0,09480	0,09432	0,09411	0,09371	0,09295	0,11284	0,11268	0,11219	0,11129
70	0,11975	0,09906	0,09855	0,09834	0,09792	0,09712	0,11791	0,11774	0,11723	0,11629
71	0,12517	0,10354	0,10301	0,10279	0,10235	0,10152	0,12325	0,12307	0,12254	0,12155
72	0,13094	0,10831	0,10776	0,10752	0,10706	0,10620	0,12893	0,12874	0,12818	0,12715
73	0,13765	0,11386	0,11328	0,11303	0,11255	0,11164	0,13553	0,13533	0,13475	0,13366
74	0,14507	0,12000	0,11939	0,11913	0,11862	0,11766	0,14284	0,14263	0,14202	0,14087
75	0,15302	0,12657	0,12593	0,12565	0,12511	0,12410	0,15066	0,15044	0,14979	0,14859
76	0,16130	0,13343	0,13274	0,13245	0,13189	0,13082	0,15882	0,15859	0,15790	0,15663
77	0,17053	0,14107	0,14035	0,14003	0,13944	0,13831	0,16791	0,16767	0,16694	0,16560
78	0,18050	0,14931	0,14855	0,14822	0,14759	0,14639	0,17773	0,17747	0,17670	0,17528
79	0,19175	0,15862	0,15781	0,15746	0,15679	0,15552	0,18880	0,18853	0,18772	0,18620
80	0,20455	0,16921	0,16834	0,16797	0,16725	0,16590	0,20141	0,20111	0,20025	0,19863

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

TABELLA 2

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minorenne	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minorenne	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
30	0,07392	0,06736	0,06711	0,06704	0,06675	0,06621	0,08039	0,08027	0,07992	0,07928
31	0,07321	0,06671	0,06647	0,06640	0,06611	0,06558	0,07961	0,07950	0,07915	0,07852
32	0,07259	0,06615	0,06591	0,06584	0,06556	0,06503	0,07895	0,07883	0,07849	0,07786
33	0,07210	0,06570	0,06546	0,06539	0,06511	0,06458	0,07841	0,07829	0,07796	0,07733
34	0,07170	0,06534	0,06510	0,06503	0,06475	0,06423	0,07798	0,07786	0,07753	0,07690
35	0,07137	0,06504	0,06480	0,06473	0,06446	0,06394	0,07762	0,07751	0,07717	0,07655
36	0,07114	0,06483	0,06459	0,06452	0,06425	0,06373	0,07737	0,07725	0,07962	0,07630
37	0,07099	0,06469	0,06445	0,06439	0,06411	0,06359	0,07720	0,07709	0,07676	0,07614
38	0,07074	0,06447	0,06423	0,06416	0,06389	0,06337	0,07693	0,07682	0,07649	0,07587
39	0,07043	0,06418	0,06395	0,06388	0,06361	0,06309	0,07660	0,07648	0,07615	0,07554
40	0,07016	0,06364	0,06341	0,06334	0,06307	0,06256	0,07595	0,07584	0,07551	0,07490
41	0,06985	0,06308	0,06284	0,06278	0,06251	0,06200	0,07527	0,07516	0,07484	0,07424
42	0,06934	0.06215	0,06184	0,06175	0,06149	0,06099	0,07405	0,07394	0,07362	0,07303
43	0,06868	0,06070	0,06043	0,06032	0,06006	0,05957	0,07232	0,07222	0,07191	0,07133
44	0,06857	0,05981	0,05951	0,05937	0,05912	0,05864	0,07119	0,07109	0,07078	0,07121
45	0,06840	0,05938	0,05908	0,05895	0,05870	0,05822	0,07068	0,07058	0,07027	0,06971
46	0,07287	0,06028	0,05997	0,05984	0,05958	0,05910	0,07175	0,07165	0,07134	0,07076
47	0,07413	0,06128	0,06101	0,06084	0,06058	0,06009	0,07300	0,07284	0,07253	0,07194
48	0,07543	0,06239	0,06207	0,06194	0,06167	0,06117	0,07427	0,07416	0,07384	0,07324
49	0,07681	0,06354	0,06321	0,06307	0,06280	0,06229	0,07563	0,07552	0,07519	0,07459
50	0,07826	0,06474	0,06441	0,06427	0,06399	0,06347	0,07706	0,07695	0,07662	0,07600
51	0,07982	0,06603	0,06569	0,06555	0,06527	0,06474	0,07860	0,07848	0,07814	0,07751
52	0,08149	0,06741	0,06707	0,06692	0,06663	0,06609	0,08024	0,08012	0,07977	0,07913
53	0,08328	0,06889	0,06854	0,06839	0,06814	0,06754	0,08200	0,08188	0,08153	0,08087
54	0,08520	0,07048	0,07012	0,06996	0,06996	0,06910	0,08389	0,08377	0,08340	0,08273
55	0,08725	0,07218	0,07181	0,07165	0,07134	0,07077	0,08591	0,08579	0,08542	0,08473
56	0,08946	0,07400	0,07362	0,07346	0,07315	0,07256	0,08809	0,08796	0,08758	0,08687
57	0,09182	0,07595	0,07556	0,07540	0,07507	0,07447	0,09041	0,09027	0,08988	0,08916
58	0,09434	0,07804	0,07764	0,07747	0,07714	0,07652	0,09289	0,09276	0,09236	0,09161
59	0,09709	0,08031	0,07990	0,07972	0,07938	0,07874	0,09560	0,09546	0,09504	0,09428
60	0,09998	0,08271	0,08228	0,08210	0,08175	0,08109	0,09845	0,09830	0,09788	0,09709
61	0,10312	0,08530	0,08486	0,08467	0,08431	0,08363	0,10153	0,10138	0,10094	0,10013
62	0,10636	0,08798	0,08754	0,08734	0,08697	0,08626	0.10473	0,10458	0,10413	0,10329
63	0,11016	0,09112	0,09066	0,09046	0,09007	0,08934	0,10847	0,10831	0,10784	0,10697
64	0,11415	0,09443	0,09394	0,09373	0,09334	0,09258	0,11240	0,11223	0,11175	0,11085
65	0,11847	0,09800	0,09750	0,09729	0,09687	0,09609	0,11666	0,11648	0,11598	0,11505
66	0,12314	0,10186	0,10134	0,10111	0,10068	0,09987	0,12125	0,12107	0,12069	0,11957
67	0,12817	0,10602	0,10548	0,10525	0,10480	0,10395	0,12620	0,12602	0,12547	0,12446
68	0,13363	0,11055	0,10997	0,10973	0,10926	0,10838	0,13158	0,13138	0,13082	0,12976
69	0,13953	0,11542	0,11483	0,11458	0,11409	0,11317	0,13739	0,13719	0,13660	0,13550
70	0,14594	0,12072	0,12011	0,11984	0,11933	0,11837	0,14370	0,14349	0,14287	0,14172
71	0,15289	0,12647	0,12582	0,12554	0,12501	0,12400	0,15054	0,15032	0,14967	0,14846
72	0,16043	0,13270	0,13203	0,13173	0,13118	0,13032	0,15796	0,15773	0,15705	0,15578
73	0,16851	0,13939	0,13868	0,13837	0,13779	0,13667	0,16592	0,16568	0,16496	0,16364
74	0,17716	0,14654	0,14580	0,14547	0,14485	0,14368	0,17443	0,17418	0,17343	0,17203
75	0,18635	0,15415	0,15336	0,15302	0,15237	0,15114	0,18349	0,18321	0,18243	0,18096
76	0,19622	0,16232	0,16149	0,16113	0,16044	0,15914	0,19321	0,19293	0,19209	0,19055
77	0,20678	0,17105	0,17018	0,16980	0,16908	0,16771	0,20361	0,20331	0,20243	0,20080
78	0,21821	0,18050	0,17958	0,17918	0,17842	0,17697	0,21486	0,21454	0,21362	0,21189
79	0,23047	0,19065	0,18967	0,18925	0,18845	0,18692	0,22693	0,22660	0,22562	0,22380
80	0,24359	0,20150	0,20047	0,20003	0,19918	0,19756	0,23985	0,23950	0,23846	0,23655

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

TABELLA 3

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI DI ATTIVO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti. (L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto)

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
25	0,0470	48	0,0568
26	0,0472	49	0,0576
27	0,0474	50	0,0584
28	0,0477	51	0,0593
29	0,0480	52	0,0602
30	0,0483	53	0,0612
31	0,0486	54	0,0622
32	0,0489	55	0,0633
33	0,0492	56	0,0645
34	0,0495	57	0,0657
35	0,0499	58	0,0670
36	0,0503	59	0,0685
37	0,0507	60	0,0701
38	0,0511	61	0,0716
39	0,0516	62	0,0734
40	0,0520	63	0,0753
41	0,0525	64	0,0772
42	0,0531	65	0,0794
43	0,0536	66	0,0818
44	0,0542	67	0,0842
45	0,0548	68	0,0869
46	0,0554	69	0,0899
47	0,0561		

TABELLA 4

QUOTE SUPPLETIVE DI RISCATTO ANNUE ANTICIPATE A CARICO DELL'ISCRITTO

Età	Per conseguire la pensione all'età di anni					
	70	69	68	67	66	65
47	—	9.400	14.113	22.194	31.265	42.662
48	—	13.176	18.589	28.134	38.636	51.814
49	—	17.354	23.565	34.768	46.924	62.155
50	—	22.000	29.121	42.226	56.290	73.926
51	6.341	27.187	35.368	50.653	66.950	87.439
52	13.415	33.018	42.427	60.246	79.188	109.585
53	21.369	39.608	50.461	71.259	99.245	121.436
54	30.367	47.109	59.686	89.307	109.977	143.176
55	40.602	55.767	74.820	98.940	129.693	169.302
56	52.363	70.254	92.902	121.777	158.969	170.367
57	65.966	87.232	114.345	149.267	194.856	255.420
58	81.908	107.366	140.157	182.964	239.831	317.147
59	100.813	131.603	171.797	225.194	297.791	399.615
60	123.571	161.312	211.450	279.616	375.225	515.267
61	151.467	198.544	262.550	352.324	483.819	689.002
62	186.427	246.526	330.821	454.290	646.950	978.890
63	231.480	310.630	426.564	607.465	919.146	1.559.164
64	291.671	400.530	570.390	863.048	1.464.004	3.301.010
65	376.085	535.577	810.374	1.374.652	3.099.540	
66	502.889	760.915	1.290.753	2.910.366		
67	714.474	1.211.975	2.732.738			
68	1.138.005	2.565.951				
69	2.409.344					

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.
Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di crédito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'istituto in parola relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1968, con il quale, tra l'altro, il dott. Giulio De Grazia fu nominato, per un triennio, sindaco supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. De Grazia a seguito del suo passaggio ad altra amministrazione;

Decreta:

Il dott. Gabriele Di Martino è nominato sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona, in sostituzione del dott. Giulio De Grazia, passato ad altra amministrazione.

Il predetto dott. Di Martino durerà in carica per il restante periodo del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(197)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimento di Spilamberto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. S.I.P.E. - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimento di Spilamberto (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimento di Spilamberto (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(269)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.
Proroga del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1970, con il quale si è proceduto alla nomina di un commissario staordinario nella persona del dott. Natale Valenti;

Considerato che è tuttora in corso la modifica dello statuto dell'ente prevedente una nuova ristrutturazione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso e che non appare, quindi, opportuno provvedere alla nomina dell'organo consiliare mentre è in corso la modifica suddetta;

Considerata la necessità di provvedere comunque ad assicurare l'amministrazione dell'ente in via straordinaria e temporanea;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Natale Valenti viene prorogato nella carica di commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Egli durerà in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo massimo di due mesi dalla data di oggi.

Al commissario straordinario è corrisposta un'indennità mensile di L. 500.000 il cui onere graverà sul bilancio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: PICCOLI

(264)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.
Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Teramo, approvati, rispettivamente con i regi decreti 15 maggio 1902, n. 1524, 24 marzo 1912, n. 1811, e 24 aprile 1924, n. 7576;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia compilato dall'ufficio del genio civile di Teramo;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Teramo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: ZANNIER

Schema del terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Teramo

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
72-*ter*	Sottocorrente del fiume Vomano	Adriatico	Atri, Pineto, Morrodoro, Roseto Abruzzi	Zona delimitata in lunghezza dal ponte di Fontanelle al mare; a destra della strada provinciale Scerne-Casoli-S. Margherita-Fontanelle; a sinistra dalla strada statale della Val Vomano n. 150
124-*bis*	Sottocorrente del fiume Tordino	Id.	Notaresco, Roseto Abruzzi, Mosciano S. Angelo, Giulianova	Zona delimitata in lunghezza: dal ponte di Notaresco al mare; 2 km. a destra ed a sinistra delle rispettive sponde
164-*bis*	Sottocorrente del fiume Vibrata	Id.	Nereto, S. Omero, Corropoli, Alba Adriatica, Colonnella, Martinsicuro	Zona delimitata: in lunghezza dal fosso Flaio al mare; m. 1500 a destra ed a sinistra delle rispettive sponde
182	Sorgente Valfumara *A*	Torrente Castellano	Valle Castellana	Dallo sbocco alle origini
182-*bis*	Sorgente Valfumara *B*	Id.	Id.	Id.
183	Fosso Grosso	Id.	Id.	Id.
184	Fosso Bona	Id.	Id.	Id.
185	Sorgente La Morra	Id.	Id.	Id.
186	Sorgente Ripanera 1ª		Campli	Id.
186-*bis*	Sorgente Ripanera 2ª		Id.	Id.
186-*ter*	Sorgente Ripanera 3ª		Id.	Id.
187	Sorgente Guazzano		Campli	Id.
188	Fosso di Viscini inferiore 124	Tordino	Teramo e Canzano	Id.
189	Fosso Cantalupo	Id.	Notaresco	Id.
190	Fossi Grasciano e Cavone inferiore 124	Id.	Notaresco e Roseto Abruzzi	Per ciascuno dei due rami in cui si divide
191	Fosso Corno inferiore 124	Id.	Roseto Abruzzi	Id.
192	Fosso Fontemaggio	Adriatico	Colonnella e Martinsicuro	Id.
193	Sorgente Acqua Vulva	Rio San Giacomo	Pietracamela	Id.

p. *Il Ministro*: ZANNIER

(200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Donato Venturelli, nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 16 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 21 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(137)

Il dott. Orfeo Mazzitelli, nato a Salerno il 15 agosto 1915, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bari in data 7 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(132)

Il dott Nicola Colangelo, nato a Taranto il 17 maggio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bari in data 23 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(133)

Il dott. Riccardo Daprà, nato a Bolzano il 30 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Parma in data 28 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(134)

Il dott. Lorenzo Saccone, nato a Napoli il 25 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 5 ottobre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(135)

La dottoressa Graziella Barozzi, nata a Massa Martana (Perugia) l'11 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Perugia in data 3 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.510.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.703.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.342.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.107.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.120.237, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.171.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.165.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Estensione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto al tipo di vino comune da pasto A III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità economiche europee nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5 e 6 contenenti disposizioni sulla concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, in base a contratti stipulati tra il produttore proprietario del vino e l'organismo di intervento a richiesta del produttore stesso;

Visto il regolamento C.E.E. n. 945/70 del 26 maggio 1970 che determina i tipi di vino da pasto;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1437/70 del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto;

Vista la propria deliberazione in data 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, recante le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto dei tipi R I, A I ed A II, stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1580/70 del 4 agosto 1970;

Vista la propria deliberazione in data 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 17 dicembre 1970 recante le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino comune da pasto dei tipi R III e dei tipi rossi o rosati e bianchi diversi da quelli R I ed A I ed aventi una stretta relazione economica con essi, di cui ai regolamenti C.E.E. n. 2215/70 del 30 ottobre 1970 e n. 2232/70 del 3 novembre 1970;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2346/70 del 20 novembre 1970, con il quale l'aiuto è accordato anche per il vino comune da pasto del tipo A III;

Ritenuta pertanto la necessità di estendere a questo ultimo tipo di vino da pasto l'applicazione delle condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato, contenute nelle citate deliberazioni 17 settembre e 20 novembre 1970;

Nell'adunanza del 22 dicembre 1970;

Ha deliberato:

Le condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato dei vini da pasto stabilite con la deliberazione 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970 e con la deliberazione 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* medesima n. 318 del 17 dicembre 1970 sono applicabili anche al tipo di vino comune da pasto A III.

Per tipo di vino comune da pasto A III si intende il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Ministro - Presidente: NATALI

(312)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica di Brisighella, con sede in Faenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 7327, in data 28 dicembre 1970, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Brisighella, con sede in Faenza, deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 agosto 1970.

(119)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 7179, in data 28 dicembre 1970, sono state approvate, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto, deliberato dal commissario straordinario in data 14 settembre 1970.

(120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Santa Croce », con sede in Passo Corese di Fara Sabina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 dicembre 1970, il dott. Riccardo Giannini è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Santa Croce », con sede in Passo Corese di Fara Sabina (Rieti), costituita per rogito Bellini in data 27 febbraio 1964 in sostituzione del sig. William Greco, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

(123)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 dicembre 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in amministrazione straordinaria, il dott. Arturo Serena è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(105)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 21 in data 31 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a nove posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio a sei posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cromatografia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cromatografia, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 15 febbraio 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca - Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(430)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 7 Sanità, foglio n. 173, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1969.

(193)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami a tre posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 7 Sanità, foglio n. 229, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e l'idoneo del pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1969, aumentati a tre con decreto ministeriale 7 luglio 1969.

(194)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « specialista per la registrazione ed il mixaggio di colonne sonore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 31 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 12 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « specialista per la registrazione ed il mixaggio di colonne sonore » specializzato.

(224)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fonditore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 318, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fonditore » comune.

(225)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.